



BANCA VALSABBINA

Brescia, 26 maggio 2014

## **AVVISO ALLA CLIENTELA**

***Oggetto: Sospensione delle rate dei mutui nei Comuni colpiti dagli eventi atmosferici avvenuti dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014 nei territori della Regione Veneto.***

L'art. 3, comma 1 bis, del Decreto Legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2014, n. 50, ha disposto interventi urgenti in favore delle popolazioni dei territori dei Comuni, di cui all'allegato 1 bis del citato provvedimento, colpiti, nel periodo compreso tra il 30 gennaio ed il 18 febbraio 2014, da eccezionali eventi atmosferici, anche di carattere alluvionale, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza nei rispettivi territori entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del sopra citato decreto.

A tal proposito, il comma 2 bis del medesimo art. 3 dispone che i soggetti che abbiano residenza o sede legale o operativa nei Comuni menzionati nell'allegato 1 bis e che siano titolari di mutui ipotecari o chirografari relativi (ossia connessi) agli edifici distrutti o inagibili, anche parzialmente, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, hanno il diritto di richiedere alle banche ed agli intermediari finanziari la sospensione, fino al 31 dicembre 2014, delle rate dei mutui in essere, previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000.

In conformità alle disposizioni sopra riportate ed al fine di fornire il massimo sostegno ai Comuni interessati ed elencati nell'allegato 1 bis, Banca Valsabbina S.C.p.A. **accorderà, a seguito presentazione di specifica richiesta da parte del Cliente da presentare entro e non oltre il 15 luglio 2014, presso la filiale di competenza, la sospensione sino al 31 dicembre 2014 delle rate dei finanziamenti.**

Il Cliente potrà optare tra le seguenti forme di sospensione:

- **RATA INTERA** (quota capitale e quota interessi): il mutuatario dalla data di richiesta al 31.12.2014 non dovrà pagare alcuna rata. Il regolare ammortamento riprenderà dal 01.01.2015 con la data di scadenza della rata contrattualmente pattuita. Resta fin d'ora inteso che la quota interessi maturata nei mesi di sospensione sarà addebitata - in quote costanti - sulle rate residue del mutuo, ovvero, rimborsate in un'unica soluzione nell'ipotesi di anticipata estinzione del finanziamento. La scadenza originaria del mutuo sarà allungata di un periodo pari alla durata della sospensione.



BANCA VALSABBINA

- **QUOTA CAPITALE:** il mutuatario pagherà dalla data di richiesta al 31.12.2014, alle scadenze pattuite, una rata di soli interessi. Il regolare ammortamento riprenderà dal 01.01.2015 con la data di scadenza della rata contrattualmente pattuita. La scadenza originaria del mutuo sarà allungata di un periodo pari alla durata della sospensione.

Banca Valsabbina S.C.p.A. informa altresì che la sospensione non comporta:

- l'applicazione di alcuna commissione aggiuntiva né spese di istruttoria;
- la variazione di alcuna condizione economica precedentemente pattuita (commissioni, spese, spread, tassi);
- la richiesta di alcuna garanzia aggiuntiva o integrazione di garanzie esistenti.

Si invitano i Clienti interessati a rivolgersi presso le filiali di propria competenza al fine di ottenere tutte le informazioni e delucidazioni necessarie.

Distinti saluti

**Banca Valsabbina S.C.p.A.**



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

**0165**

**Ordinanza n.**

Attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50.

## **IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**

**VISTO** l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

**VISTO** l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

**VISTO** il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

**VISTO** il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile";

**CONSIDERATO** che nei giorni tra il 30 gennaio ed il 18 febbraio 2014 il territorio della regione Veneto è stato colpito da eventi atmosferici di eccezionale intensità tali da causare una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, provocando l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni;

**VISTO** l'articolo 3, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, recante "Disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi", che prevede, tra l'altro:

- al comma 1-bis, che le disposizioni contenute nello stesso articolo 3 si applicano anche ai territori dei comuni di cui all'allegato 1-bis al decreto che sono stati colpiti, nel periodo tra il 30 gennaio e il 18 febbraio 2014, da eccezionali eventi atmosferici, anche di carattere alluvionale, a condizione che sia stato dichiarato



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

lo stato di emergenza nei rispettivi territori entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto;

- al comma 3, secondo periodo, che con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di effettuazione degli adempimenti e dei versamenti sospesi ai sensi del comma 2;

- al comma 4, che per i territori dei comuni di cui all'allegato 1-bis al decreto, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza nel termine di cui al richiamato comma 1-bis, l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 3 e' subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari l'inagibilità, anche temporanea, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda o dei terreni agricoli, stabilendo, altresì, che l'autorità comunale, verificato il nesso di causalità tra l'evento e la dichiarazione del contribuente, trasmetta copia dell'atto di verifica all'Agenzia delle entrate territorialmente competente nei successivi 20 giorni;

- al comma 4-bis, che, ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dai commi 1, 1-bis, 2, 3 e 4;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 aprile 2014 finalizzata a dare attuazione alla richiamata disposizione normativa e con la quale è stato conseguentemente dichiarato, per i periodi temporali fissati dal citato articolo 3, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici, anche di carattere alluvionale, verificatisi tra il 30 gennaio ed il 18 febbraio 2014 nell'ambito dei territori dei comuni di cui all'allegato 1-bis del medesimo decreto-legge ed è stata, altresì, rimessa ad una o più ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri l'individuazione dei territori dei comuni di cui al predetto allegato 1-bis colpiti da eccezionali eventi atmosferici, anche di carattere alluvionale, disponendo che agli oneri derivanti dall'applicazione della medesima delibera si provvede a valere sulle risorse stanziare dall'art. 4 del richiamato decreto-legge 18 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50;

**CONSIDERATO** che con successiva deliberazione il Consiglio dei Ministri provvederà a disporre in ordine a quanto previsto dall'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

## DISPONE

### Articolo 1

(Attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 3, comma 1-bis, del decreto-legge 18 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50)

1. Al fine di dare attuazione alle misure previste dall'art. 3 del decreto-legge 18 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, i territori dei comuni che sono stati colpiti, nel periodo tra il 30 gennaio e il 18 febbraio 2014, da eccezionali eventi atmosferici, anche di carattere alluvionale nella Regione Veneto di cui al comma 1-bis del citato art. 3, sono individuati nell'allegato 1-bis al predetto decreto-legge.
2. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di effettuazione degli adempimenti e dei versamenti sospesi ai sensi dell'art. 3, comma 2 del richiamato decreto-legge.
3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dai commi 1, 1-bis, 2, 3 e 4 dell'art. 3 del richiamato decreto-legge.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

24 APR. 2014

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO  
DELLA PROTEZIONE CIVILE  
Franco Gabrielli

*F. Gabrielli*

D.L. 28-1-2014 n. 4

Disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 gennaio 2014, n. 23.

**Allegato 1-bis**  
**(Articolo 3, comma 1-bis) <sup>(16)</sup>**

**In vigore dal 30 marzo 2014**

Eventi atmosferici nella regione Veneto dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014		
Elenco dei comuni		
PROVINCIA	Comune	
BL	Agordo	
BL	Alano di Piave	
BL	Alleghe	
BL	Auronzo di Cadore	
BL	Belluno	
BL	Borca di Cadore	
BL	Calalzo di Cadore	
BL	Canale d'Agordo	
BL	Castellavazzo	
BL	Cencenighe Agordino	
BL	Chies d'Alpago	
BL	Cibiana di Cadore	
BL	Colle Santa Lucia	
BL	Comelico Superiore	
BL	Cortina d'Ampezzo	
BL	Danta di Cadore	
BL	Domegge di Cadore	
BL	Falcade	
BL	Farra d'Alpago	
BL	Feltre	
BL	Forno di Zoldo	
BL	Gosaldo	
BL	La Valle Agordina	
BL	Lamon	
BL	Lentiai	
BL	Limana	
BL	Livinallongo del Col di Lana	
BL	Longarone	
BL	Lorenzago di Cadore	
BL	Lozzo di Cadore	
BL	Mel	
BL	Ospitale di Cadore	
BL	Pedavena	
BL	Perarolo di Cadore	
BL	Pieve d'Alpago	
BL	Pieve di Cadore	
BL	Ponte nelle Alpi	
BL	Puos d'Alpago	
BL	Rivamonte Agordino	
BL	Rocca Pietore	
BL	San Nicolò di Comelico	
BL	San Pietro di Cadore	
BL	San Tomaso Agordino	
BL	San Vito di Cadore	
BL	Santo Stefano di Cadore	
BL	Sappada	
BL	Selva di Cadore	
BL	Seren del Grappa	
BL	Sovramonte	
BL	Taibon Agordino	

BL	Tambre
BL	Trichiana
BL	Vallada Agordina
BL	Valle di Cadore
BL	Vigo di Cadore
BL	Vodo di Cadore
BL	Voltago Agordino
BL	Zoldo Alto
BL	Zoppè di Cadore
PD	Abano Terme
PD	Agna
PD	Anguillara Veneta
PD	Arquà Petrarca
PD	Baone
PD	Barbona
PD	Battaglia Terme
PD	Boara Pisani
PD	Bovolenta
PD	Cadoneghe
PD	Campodarsego
PD	Carmignano di Brenta
PD	Casale di Scodosia
PD	Cervarese Santa Croce
PD	Cinto Euganeo
PD	Cittadella
PD	Codevigo
PD	Este
PD	Fontaniva
PD	Galzignano Terme
PD	Gazzo
PD	Grantorto
PD	Granze
PD	Limena
PD	Lozzo Atestino
PD	Maserà di Padova
PD	Masi
PD	Megliadino San Fidenzio
PD	Megliadino San Vitale
PD	Merlara
PD	Monselice
PD	Montagnana
PD	Montegrotto Terme
PD	Padova
PD	Pernumia
PD	Piacenza d'Adige
PD	Piazzola sul Brenta
PD	Ponso
PD	Pontelongo
PD	Pozzonovo
PD	Rovolon
PD	Rubano
PD	Saccolongo
PD	San Giorgio delle Pertiche
PD	San Martino di Lupari
PD	San Pietro Viminario
PD	Santa Giustina in Colle
PD	Santa Margherita d'Adige
PD	Sant'Urbano
PD	Selvazzano Dentro
PD	Teolo
PD	Tombolo
PD	Torreglia
PD	Urbana
PD	Veggiano
PD	Vescovana
PD	Vighizzolo d'Este
PD	Vigodarzere
PD	Villa Estense
PD	Villafranca Padovana
PD	Vo'
RO	Adria
RO	Ariano nel Polesine
RO	Bagnolo di Po
RO	Bergantino

	Castelguglielmo
RO	Ceregnano
RO	Corbola
RO	Ficarolo
RO	Gavello
RO	Giacciano con Baruchella
RO	Loreo
RO	Melara
RO	Porto Tolle
RO	Rosolina
RO	San Bellino
RO	Stienta
RO	Taglio di Po
RO	Trecenta
TV	Arcade
TV	Asolo
TV	Borso del Grappa
TV	Breda di Piave
TV	Caerano di San Marco
TV	Cappella Maggiore
TV	Carbonera
TV	Casale sul Sile
TV	Castelfranco Veneto
TV	Cavaso del Tomba
TV	Cessalto
TV	Cimadolmo
TV	Cison di Valmarino
TV	Codognè
TV	Colle Umberto
TV	Conegliano
TV	Farra di Soligo
TV	Follina
TV	Fontanelle
TV	Fregona
TV	Godega di Sant'Urbano
TV	Gorgo al Monticano
TV	Istrana
TV	Mansuè
TV	Mareno di Piave
TV	Maser
TV	Maserada sul Piave
TV	Meduna di Livenza
TV	Morgano
TV	Moriago della Battaglia
TV	Motta di Livenza
TV	Nervesa della Battaglia
TV	Oderzo
TV	Orsago
TV	Paderno del Grappa
TV	Paese
TV	Pieve di Soligo
TV	Ponzano Veneto
TV	Portobuffolè
TV	Possagno
TV	Preganziol
TV	Refrontolo
TV	Resana
TV	Roncade
TV	San Fior
TV	San Pietro di Feletto
TV	San Polo Di Piave
TV	San Vendemiano
TV	San Zanone degli Ezzelini
TV	Santa Lucia di Piave
TV	Sarmede
TV	Sernaglia della Battaglia
TV	Silea
TV	Susegana
TV	Tarzo
TV	Trevignano
TV	Valdobbiadene
TV	Vazzola
TV	Vidor
TV	Villorba

	Vittorio Veneto
TV	Volpago del Montello
VE	Annone Veneto
VE	Campolongo Maggiore
VE	Caorle
VE	Cavarzere
VE	Ceggia
VE	Chioggia
VE	Cinto Caomaggiore
VE	Concordia Sagittaria
VE	Eraclea
VE	Fossalta di Piave
VE	Fossò
VE	Gruaro
VE	Jesolo
VE	Meolo
VE	Mira
VE	Musile di Piave
VE	Portogruaro
VE	Quarto d'Altino
VE	Salzano
VE	San Donà di Piave
VE	San Michele al Tagliamento
VE	Santa Maria di Sala
VE	Santo Stino di Livenza
VE	Scorzè
VE	Torre di Mosto
VE	Venezia
VI	Agugliaro
VI	Albettonè
VI	Altavilla Vicentina
VI	Arcugnano
VI	Arzignano
VI	Asiago
VI	Barbarano Vicentino
VI	Bolzano Vicentino
VI	Breganze
VI	Brendola
VI	Brogliano
VI	Caldogno
VI	Caltrano
VI	Calvene
VI	Campiglia dei Berici
VI	Carre
VI	Castelgomberto
VI	Chiampo
VI	Cornedo Vicentino
VI	Costabissara
VI	Creazzo
VI	Crespadoro
VI	Dueville
VI	Enego
VI	Fara Vicentino
VI	Gambellara
VI	Gambugliano
VI	Grisignano di Zocco
VI	Isola Vicentina
VI	Longare
VI	Lonigo
VI	Lusiana
VI	Malo
VI	Marostica
VI	Mason Vicentino
VI	Molvena
VI	Monte di Malo
VI	Montebello Vicentino
VI	Montecchio Maggiore
VI	Montegaldà
VI	Montegaldella
VI	Monteviale
VI	Montorso Vicentino
VI	Mossano
VI	Nanto
VI	Nogarole Vicentino

	Noventa Vicentina
VI	Orgiano
VI	Planezze
VI	Posina
VI	Pozzoleone
VI	Quinto Vicentino
VI	Romano d'Ezzelino
VI	Salcedo
VI	San Vito di Leguzzano
VI	Sandriago
VI	Sarcedo
VI	Sarego
VI	Sossano
VI	Sovizzo
VI	Torrebelvicino
VI	Torri di Quartesolo
VI	Trissino
VI	Valli del Pasubio
VI	Vicenza
VI	Villaga
VI	Villaverla
VR	Angiari
VR	Arcole
VR	Badla Calavena
VR	Bevilacqua
VR	Brentino Belluno
VR	Brenzono
VR	Caprino Veronese
VR	Castagnaro
VR	Castel d'Azzano
VR	Cazzano di Tramigna
VR	Cologna Veneta
VR	Fumane
VR	Gazzo Veronese
VR	Grezzana
VR	Isola Rizza
VR	Minerbe
VR	Montecchia di Crosara
VR	Negrar
VR	Nogara
VR	Povegliano Veronese
VR	Ronca
VR	Roverchiara
VR	Roverè Veronese
VR	San Giovanni Ilarione
VR	San Martino Buon Albergo
VR	San Mauro di Saline
VR	San Pietro di Morubio
VR	Soave
VR	Terrazzo
VR	Tregnago
VR	Valeggio sul Mincio
VR	Velo Veronese
VR	Vestenanova
VR	Villafranca di Verona
VR	Zimella

---

(16) Allegato aggiunto dalla *legge di conversione 28 marzo 2014, n. 50*.

---

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## **IL CONSIGLIO DEI MINISTRI NELLA RIUNIONE DELL' 8 APRILE 2014**

**VISTO** l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

**VISTO** l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

**VISTO** il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

**VISTO** il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile";

**VISTO** il decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50;

**CONSIDERATO** che nei giorni tra il 30 gennaio ed il 18 febbraio 2014 il territorio della regione Veneto è stato colpito da eventi atmosferici di eccezionale intensità tali da causare una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, provocando l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni;

**TENUTO CONTO** che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

**VISTE** le note della regione Veneto datate 8 febbraio e 28 febbraio 2014;

**VISTO** in particolare l'articolo 3, comma 1-*bis*, del citato decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, che prevede l'applicazione delle disposizioni contenute nello stesso articolo 3, a condizione che entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione sia dichiarato lo stato di emergenza nell'ambito dei territori di cui all'allegato 1-*bis* del medesimo decreto-legge;

**RITENUTO**, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'articolo 5, comma 1, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, per la dichiarazione dello stato di emergenza, al fine di dare attuazione alla richiamata disposizione normativa;



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

**DATO ATTO** che con successiva deliberazione si provvederà a disporre in ordine a quanto previsto dall'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

**SULLA PROPOSTA** del Presidente del Consiglio dei ministri;

**DELIBERA:**

## **ART. 1**

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, commi 1 e 1-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni e al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1-*bis*, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è dichiarato, per i periodi temporali fissati dal citato articolo 3, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici, anche di carattere alluvionale, verificatisi tra il 30 gennaio e il 18 febbraio 2014 nell'ambito dei territori dei comuni di cui all'allegato 1-*bis* del medesimo decreto-legge.
2. Con una o più ordinanze da emanare dal Capo del Dipartimento della protezione civile sono individuati i territori dei comuni di cui al comma 1 colpiti da eccezionali eventi atmosferici, anche di carattere alluvionale.
3. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente delibera si provvede a valere sulle risorse stanziare dall'articolo 4 del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50.

La presente delibera verrà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 2014

Il Presidente del Consiglio dei ministri